

CONTRATTO REGIONALE PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI E QUADRI DEL TRENINO.

Oggi 21/09/2018 presso la sede della Confagricoltura del Trentino

Tra

Confagricoltura del Trentino rappresentata dal suo Presidente Cainelli Cinzia assistita dal Coordinatore Diego Collier

E

Confederdia rappresentata dal suo Segretario Paitowsky Claudio

FAI - CISL rappresentata dal suo Segretario regionale Bastiani Fulvio e Faes Tiziano

FIRMA PER ADESIONE ED ACCETTAZIONE - FAI CGIL DEL TRENINO SEG. GEN.

Facendo seguito alle trattative intercorse, si stabilisce quanto segue:

MAURIZIO ZILBERG
FEDERAZIONE LAVORATORI
AGRO-INDUSTRIALE - ALIMENTARI
TRENTO - Via Muredol 8 - T. 0461. 303949
C.F. 96052050224

Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data.

Il presente contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta s'intende prorogato per un anno e così di anno in anno.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.

Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l'invio delle proposte di rinnovo.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Fermo restando che il ricorso all'istituto della Banca delle ore è una scelta del dipendente, ma l'utilizzo dei riposi compensativi deve invece avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato, detto istituto va dunque regolamentato, come da art. 20 del Ccnl Quadri ed Impiegati agricoli, in particolare viene determinato come segue:

- quota massima di 300 ore di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo da usufruire entro 18 mesi dalla maturazione; superato tale termine dovranno essere remunerate in busta paga;
- modalità di riconoscimento in busta paga dello straordinario e della relativa scelta di ricorso alla banca delle ore

Giorni Festivi - Festività nazionali e infrasettimanali

Le festività previste all'art. 22, c. 1 punto b) si intendono equiparate a tutti gli effetti alle

festività nazionali di cui alle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90.

Retribuzione

L'aumento concordato è del 3 per cento da calcolarsi sugli stipendi contrattuali in vigore alla data del 31/12/2017. Tale aumento decorre dal 01/10/2018 per il 2 per cento e dal 01/01/2019 del 1 per cento.

Tutela della salute

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

In ottemperanza alle disposizioni legislative del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si sollecita l'adeguamento aziendale alla organizzazione della sicurezza, nonché agli adempimenti informativi e formativi in esso previsti.

Qualora l'imprenditore designi un proprio dipendente, quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si stabilisce il riconoscimento di una specifica indennità mensile di 50 euro lorde per 12 mensilità.

Le spese legali imputate al lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento del ruolo attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tale obbligo con copertura assicurativa.

Indennità di cassa

Per gli impiegati con responsabilità di cassa l'indennità viene aggiornata a 90 euro mensili dal 01/10/2018.

Quota sindacale per delega

Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà, sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità, verrà versata all'organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo tale quota è stabilita nella misura dello 0,70 per cento della retribuzione lorda.

Contributo di assistenza contrattuale territoriale

Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, viene confermato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura dello 0,50 per cento sulla retribuzione lorda a partire dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga, sarà versato per lo 0,25 per cento a Confederdia e 0,25 per cento a Fai Cisl sull'IBAN indicato dalle Organizzazioni stesse.

Premio di continuità di servizio

A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall'impiegato, viene istituito un premio lordo di "continuità di servizio" di

11,00 euro mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto.

Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti, sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.

Esclusività di stampa - Archivi contratti

Recepire a livello territoriale quanto già previsto a livello nazionale e di seguito riportato:

Il presente Contratto Territoriale conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del presente Contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n.402, il presente Contratto, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.


In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.


Norma transitoria

Si richiede una volta rinnovato il presente contratto territoriale che si proceda ad un'armonizzazione con le norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Coordinatore Generale della Confagricoltura del Trentino


Confederdia



FAI-CISL del Trentino



FAI CISL Trentino
Via A. De Gasperi, 61
38123 TRENTO
Cod. Fisc.: 96059490225

CONFAGRICOLTURA del TRENTO

38100 Trento - Via R. Guardini, 73
☎ 0461/820677 - 823346 - 📠 0461/825837
E-mail: trento@confagricoltura.it

CONFEDER D.I.A. NORD-EST CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI QUADRI E IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Via Risorgimento, 20 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Telefono - Fax 0421 50360
e-mail: confederdia.veneto@libero.it

Stampa e segni:
FIRMA X ADDIZIONE EN
ACCOLLAZIONI FAI (62 D 77
C.F. 96052050224
TRENTO - Via Montebelluna 8
ABRO - INDUSTRIALE ALIMENTARI
CONFEDERAZIONE LAVORATORI
FAI-CISL